

COMUNE DI ESANATOGLIA

Provincia di Macerata

BILANCIO DI PREVISIONE

2020 – 2022

NOTA INTEGRATIVA

Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. Il nuovo sistema contabile armonizzato disciplinato dal D. Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile, nonché programmatico-gestionale, di cui le più importanti sono:

1. nuovi schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
2. previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
3. diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio; quelle relative alla cassa e alle spese di personale per modifica delle assegnazione interne ai Servizi diventano di competenza della Giunta;
4. nuovi principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE, ex Fondo Svalutazione Crediti) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
5. previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
6. nuovo Documento Unico di Programmazione DUP in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica, il quale per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, può essere redatto in forma “ulteriormente” semplificata, mediante l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Tutte le predette innovazioni sono contenute nei nuovi principi contabili consultabili sul sito appositamente predisposto dalla Ragioneria Generale dello Stato:

<http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e-GOVERNME1/ARCONET/>

Tra i nuovi allegati da predisporre è stata inserita la “nota integrativa”, un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio.

La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso.

La nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla lettera, presenta almeno i seguenti contenuti:

1. I criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. L'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. L'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. L'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. Nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
6. L'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. Gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. L'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. L'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. Altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, gli accantonamenti per le spese potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle possibili variazioni e di quelle causate con la manovra di bilancio. In generale sono stati applicati tutti i principi derivanti dalla partecipazione alla nuova contabilità. Tra le spese

potenziali rientrano le spese derivanti da contenzioso ed in generale quelle derivanti da rischi di restituzione somme ottenute a seguito di procedimenti giudiziari per i quali non si è ancora concluso il giudizio.

FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE)

Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 così come modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio.

A tal fine è previsto che nel bilancio di previsione venga stanziata una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti.

Tale accantonamento se non sarà oggetto di impegno, genererà un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il medesimo principio contabile è stato integrato dall'art. 1 comma 509 della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) che prevede: *"Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione.*

Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55 per cento, nel 2017 è pari almeno al 70 per cento, nel 2018 è pari almeno all'85 per cento e dal 2019 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo".

In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

La determinazione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è stata preceduta da una dettagliata e puntuale analisi delle partite creditorie dell'Ente, che ha fatto sì che venissero individuate ulteriori tipologie di entrate in relazione alle quali non si è ritenuto di provvedere all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Si è pertanto provveduto a:

1. Individuare le poste di entrata stanziate che possono dare luogo alla formazione di crediti dubbia e difficile esazione.

Considerate le suddette esclusioni, le entrate d'incerta riscossione sono state così individuate:

CAPITOLO	DESCRIZIONE	IMPORTO
24	I.C.I.- I.M.U. GETTITO ARRETR. IMPOSTE, SOPRATASSE E PENE PECUN.	€ 25.104,05
45	TRSU-TARES-TARI ENTRATE DERIVANTI DA ACCERTAMENTO	€ 8.085,27
48	TARI – TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI	€ 78.033,68
TOTALE TIT. I°		€ 111.223,00
344	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRAD.	€ 858,99
344/1	PROVENTI CONTRAVVENZIONALI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRAD. DERIVANTI DA ACCERTAMENTO	€ 1.015,17
TOTALE TIT. III°		€ 1.874,16
TOTALE FCDE 2019		€ 113.097,16

2. Calcolare, per ciascun capitolo, la media semplice tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. La scelta della media è stata effettuata in considerazione del fatto che gli ultimi anni rispecchiano in modo più fedele la realtà della effettiva capacità di riscossione del momento.

3. Determinare l'importo dell'accantonamento annuale del Fondo da iscrivere in bilancio. L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è così determinato in una **cifra minima** pari all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) moltiplicato per la percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

La dimensione iniziale del fondo, determinata in sede di bilancio di previsione, è data dalla somma della componente accantonata con l'ultimo rendiconto (avanzo già vincolato per il finanziamento dei crediti di dubbia esigibilità) integrata da un'ulteriore quota stanziata con l'attuale bilancio, non soggetta poi ad impegno di spesa (risparmio forzoso). Si tratta, pertanto, di coprire con adeguate risorse sia l'ammontare dei vecchi crediti in sofferenza (residui attivi di rendiconto o comunque riferibili ad esercizi precedenti) che i nuovi crediti in corso di formazione (previsioni di entrata del nuovo bilancio).

La dimensione definitiva del fondo sarà calcolata solo a rendiconto, una volta disponibili i conteggi finali, e comporterà il congelamento di una quota dell'avanzo di pari importo (quota accantonata dell'avanzo).

Nella sostanza, si andrà a costituire uno specifico stanziamento di spesa assimilabile ad un fondo rischi con una tecnica che non consente di spendere la quota di avanzo corrispondente all'entità del fondo così costituito.

Venendo all'attuale bilancio, al fine di favorire la formazione di una quota di avanzo adeguata a tale scopo si è provveduto ad iscrivere tra le uscite una posta non soggetta ad impegno, creando così una componente positiva nel futuro calcolo del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). In questo modo, l'eventuale formazione di nuovi residui attivi di dubbia esigibilità (accertamenti dell'esercizio in corso) non produrrà effetti distorsivi sugli equilibri finanziari oppure, in ogni caso, tenderà ad attenuarli.

L'importo stanziato per l'anno 2020 è pari ad € 113.097,16 (CAP. U. 2477).

Fondo spese e rischi futuri

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi".

Le somme stanziate a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso).

Tale fondo è stato costituito, per l'anno 2020, per l'importo di 6.000,00.

Fondo a copertura perdite Società Partecipate

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, nel caso in cui le Società partecipate, ivi comprese le Aziende Speciali e le Istituzioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

La suddetta norma prevede che tali accantonamenti si applichino a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, a valere sui risultati 2014. In caso di risultato negativo l'ente partecipante accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari: al 25% per il 2015, al 50% per il 2016, al 75% per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

Al momento nessuna Società partecipata presenta un risultato di esercizio negativo, e pertanto il fondo non è stato costituito.

Fondo per indennità di fine mandato del Sindaco

In applicazione del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. - punto 5.2 lettera i) è stato previsto apposito stanziamento "*Accantonamento trattamento di fine mandato del Sindaco*" per un importo di € 706,05, ai capitoli di uscita 20 (€ 650,74) e 22 (€ 55,31) che, a fine anno, poiché non liquidati, in quanto esigibili a fine mandato, determineranno un'economia di bilancio, che confluirà nel risultato di amministrazione come partita vincolata.

Fondo debiti commerciali

Ai sensi dell'art. 1, comma 854 lettera a) L. 27/12/2019 n. 160 (Finanziaria 2020), modificativo dell'art. 1, comma 859 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) è stato istituito il Fondo debiti commerciali (Cap. 2482) a valere dall'anno 2021, per un importo complessivo di € 500,00.

Fondo per la promozione dell'economia locale

Con l'art. 30-ter, inserito in sede di conversione del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58 recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, è stata introdotta, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale dei comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti, mediante incentivi economici alla riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi chiuse da almeno sei mesi e all'ampliamento di attività in essere.

Si tratta in sostanza di una misura di stimolo, inquadrabile nell'ambito delle competenze degli enti locali in materia di sviluppo economico ex art. 13 del Testo Unico degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), consistente nell'erogazione di un contributo da parte del Comune territorialmente competente, finanziato mediante accesso ad un fondo statale istituito presso il Ministero dell'Interno.

Le agevolazioni, decorrenti a partire dall'anno in cui avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi, consistono nell'erogazione di contributi rapportati alla somma dei tributi comunali (Tari, Tasi, Imu, Cosap/Tosap, Imposta sulla pubblicità) dovuti da ogni esercente richiedente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda di concessione del contributo, fino al 100% del loro importo. Dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio di ogni anno i soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare la domanda di contributo al Comune nel quale è situato l'esercizio commerciale, utilizzando un apposito modello corredato da dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti prescritti.

A tal fine, l'art. 30-ter, comma 6, del D.L. 30 aprile 2019 n. 34 prevede che ogni Comune con popolazione fino a 20.000 abitanti istituisca nel proprio bilancio un apposito Fondo che sarà finanziato dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto.

Il Comune di Esanatoglia, in ossequio a quanto disposto, ha provveduto ad istituire nel proprio bilancio di previsione 2020/2022, il Fondo di cui in oggetto (Cap. U. 1990) finanziato dalle entrate erogate dal Ministero dell'Interno con apposito Decreto (Cap. E. 115), per un pari importo di € 10.000,00.

Misure urgenti a seguito in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

A seguito dell'emergenza da COVID-19, visto quanto stabilito dai DPCM del 1 e 4 Marzo 2020 e dall'Ordinanza n. 3/2020 della Regione Marche e tenuto conto di quanto disposto dall'art 3 della Direttiva n. 1/2020 del Ministero per la Pubblica Amministrazione, nel bilancio di previsione 2020-2022, si è provveduto alla creazione dei seguenti capitoli, al fine anche della gestione contabile e finanziaria della sopra menzionata emergenza:

ENTRATA			USCITA		
CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO	CAP	DESCRIZIONE	IMPORTO
187	CONTRIBUTI REGIONALI EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) (CAP. U. 1110-1120-1130-1140-1150)	€ 50.700,00	1110	SPESE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) - ACQUISTO DI BENI (E. 187)	€ 15.000,00
			1120	SPESE EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) - PRESTAZIONE DI SERVIZI (E. 187)	€ 25.000,00
			1130	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) - COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (E.187)	€ 8.000,00
			1140	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI CARICO ENTE EMERGENZA COVID-19(CORONAVIRUS) (E.187)	€ 2.000,00
			1150	EMERGENZA COVID-19 (CORONAVIRUS) - IRAP SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO (E. 187)	€ 700,00
TOTALE		€ 50.700,00	TOTALE		€ 50.700,00

Elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente.

In occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario procedere alla determinazione del risultato di amministrazione presunto, che consiste in una previsione ragionevole del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, formulata in base alla situazione dei conti alla data di elaborazione del bilancio di previsione.

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati della contabilità finanziaria individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione;
- derivanti da entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e riscosse cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione.

La quota accantonata del risultato di amministrazione è costituita da:

- l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (principio 3.3);
- gli accantonamenti a fronte dei residui passivi perenti (solo per le regioni, fino al loro smaltimento);

3. gli accantonamenti per le passività potenziali (fondi spese e rischi).

La proposta di bilancio 2019-2021 viene presentata prima dell'approvazione del Rendiconto di gestione 2018 e con gestione ancora in corso; al momento non si dispone del dato dell'avanzo di amministrazione del 2019 accertato ai sensi di legge.

L'equilibrio complessivo della gestione 2020-2022 è stato pertanto conseguito senza applicare il risultato di amministrazione a destinazione libera.

Si riporta la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione:

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2020 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2019	1.271.327,17
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2019	106.647,46
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2019	6.339.704,86
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2019	6.689.091,12
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	249.919,45
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatasi nell'esercizio 2019	12.973,22
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatasi nell'esercizio 2019	59.864,03
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2019 e alla data di redazione del bilancio dell'anno 2020	851.506,17
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2019	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2019 ⁽¹⁾	0,00
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	851.506,17
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019		
Parte accantonata ⁽³⁾		
	Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 ⁽⁴⁾	0,00
	Accantonamento residui perenti al 31/12/2019 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo anticipazioni liquidità ⁽⁵⁾	0,00
	Fondo perdite società partecipate ⁽⁵⁾	0,00

Fondo contenzioso ⁽⁵⁾	0,00
Altri accantonamenti ⁽⁵⁾	0,00
B) Totale parte accantonata	0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Altri vincoli	0,00
C) Totale parte vincolata	0,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata a investimenti	0,00
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	851.506,17
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁷⁾	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	0,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	0,00

Fondo pluriennale vincolato

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata.

Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato".

Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata), con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile.

Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse

da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge.

Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV/U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, è stato poi ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita).

Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U).

Con il decreto del M.E.F. del 1° marzo 2019 (*c.d. decimo decreto correttivo*), emanato in attuazione dell'art. 1, comma 910, della legge n. 145/2018 per adeguare la normativa contabile al codice degli appalti:

- è stato precisato che gli stanziamenti per ll.pp. sono interamente prenotati a seguito dell'avvio del procedimento di spesa, e sono via via impegnati a seguito della stipula dei contratti concernenti le fasi di progettazione successive al minimo o la realizzazione dell'intervento; gli impegni sono imputati contabilmente nel rispetto del principio della competenza finanziaria cd. potenziata (paragrafo 5.3.14 del P.C. n. 4/2), confermando che la "prenotazione della spesa" legittima la costituzione del F.P.V. (paragrafo 5.4.11);
- sono state previste nuove regole per la contabilizzazione delle spese di progettazione (paragrafi 5.3.12 e 5.3.13);
- cambiano i criteri di accantonamento al F.P.V. per le spese di progettazione e per i lavori pubblici (paragrafi 5.4.7, 5.4.8 e 5.4.9).

In fase di predisposizione del bilancio, il FPV non è stato quantificato.

Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati con il ricorso al debito e con le risorse disponibili.

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del Documento unico di programmazione.

Elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti

Il Comune di Esanatoglia non ha rilasciato alcuna garanzia.

Oneri e impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Elenco delle società posseduto con l'indicazione della relativa quota percentuale

PARTITA IVA E CODICE FISCALE	RAGIONE DENOMINAZIONE SOCIALE	FORMA GIURIDICA	PERCENTUALE PARTECIPAZIONE	OGGETTO SOCIALE	DURATA SOCIETA'	UTILI (+) O PERDITA (-) (IMPORTI ARROTONDATI)		
						2016	2017	2018
02191980420	VIVA SERVIZI S.P.A. - VIA DEL COMMERCIO N. 29 60100 ANCONA (AN)	SOCIETA' DI CAPITALI	0,3375	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAPTAZIONE - ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE, VENDITA DI ACQUA AD USI PLURIMI - FOGNATURA - DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ECC) - COD. ATECO 360000	2030	7.048.928,00	10.421.663,00	5.613.123,00
00899570436	COSMARI S.R.L. LOCALITA' PIANE DI CHIANTI - 62029 TOLENTINO (MC)	SOCIETA' DI CAPITALI	0,5865	GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (CAPTAZIONE - ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE, VENDITA DI ACQUA AD USI PLURIMI - FOGNATURA - DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE ECC) - COD. ATECO 360000	A TEMPO INDETERM.	1.937,00	24.432,00	183.120,00
01369040439	TASK S.R.L. - TELEMATIC APPLICATIONS FOR SYNERGIC KNOWLEDGE - VIA VELLUTI 62100 MACERATA (MC)	SOCIETA' DI CAPITALI	0,024	GESTIONE SERVIZI INFORMATICI PER PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	2050	177,00	121,00	390,00
00322690421	CONSORZIO GORGOVIVO VIA TRIESTE, N. 2 -60127 ANCONA (AN)	CONSORZIO	0,974	LOCAZIONE IMMOBILIARE DEI BENI PROPRI O IN KLEASING (AFFITTO) - AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO PER CONTO DEGLI ENTI CONSORZIATI - Amministratore impianti e reti distribuzione acqua - reti fognarie ecc.	A TEMPO INDETERM.	752.366,00	618.087,00	294.113,00

Esanatoglia, 10/03/2020

Il responsabile del servizio finanziario
Dott.ssa Boarelli Sandra